



CONTRATTO ATTUATIVO

**CONTRATTO ATTUATIVO PER LE OPERE DI ADEGUAMENTO DELLA
SICUREZZA ANTINCENDIO PRESSO IL POLIAMBULATORIO IN VIA G.
MODENA DELL'AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITÀ PADOVA (Comm. 1583)**

CIG master: 9686070DD0

CIG derivato: A03B50CE71

CUP: I96G16000340001

* * * * *

Con la presente scrittura privata TRA:

- ing. GIOVANNI SPINA, nato a Padova il 04/10/1961 (C.F. SPNGNN61R04G224L), il quale interviene nella sua qualità di Direttore della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali dell'Azienda Ospedale Università Padova e domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda in via Giustiniani n. 1 a Padova, delegato a firmare il presente contratto con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda n. 2040 del 13/11/2023.

E

- il Sig. Donato Colafiglio nato a Gravina in Puglia (BA), il 08/04/1971 (C.F. CLFDNT71D08E155H), residente a Gravina in Puglia (BA), in via Ragni n. 35, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di Legale Rappresentante della AR.CO. Srl, con sede legale a Gravina in Puglia (BA) in Via Ragni n. 35, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Bari al numero REA-BA456940 e, quindi, in nome e per conto della stessa (CF dell'impresa: 06020250723);

SI PREMETTE CHE:

- con delibera n. 908 del 08/05/2023 il Direttore Generale procedeva all'aggiudicazione della procedura di gara aperta - in modalità accordo quadro ex art. 54, comma 4, d.lgs. 50/2016 - per l'affidamento dei lavori di manutenzione coordinata dei fabbricati dell'Azienda Ospedale-Università Padova, il cui importo complessivo veniva stimato in € 5.000.000,00;
- l'affidamento della suddetta procedura avveniva a favore di una graduatoria formata con i primi tre migliori offerenti; nei documenti di gara era previsto che la scelta dell'operatore economico per ogni commessa sarebbe avvenuta secondo un criterio di rotazione a discrezione dell'Azienda;
- in data 14/06/2023 gli appaltatori classificati nella graduatoria di aggiudicazione, sottoscrivevano apposito contratto di accordo quadro, disciplinante i rapporti con l'Azienda;
- con delibera n. 2249 del 21/12/2023 il Direttore Generale approvava l'Ordine di attivazione ed il Contratto attuativo per l'affidamento dei lavori di adeguamento della sicurezza antincendio presso il Poliambulatorio in via G. Modena dell'Azienda, nell'ambito del predetto accordo quadro.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA, IN FORMATO ELETTRONICO E CON FIRMA DIGITALE, QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

Il presente contratto attuativo disciplina gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale dell'accordo quadro, così come costituitosi in esito alla procedura di gara svolta per la scelta del contraente.

Le premesse, gli elaborati di gara, i documenti tecnici di progetto e gli ulteriori documenti dell'accordo quadro, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, seppur non materialmente allegati e concorrono unitamente

a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle parti in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione del presente contratto attuativo.

Si considerano parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti di cui al successivo art. 3, ancorché non allegati.

Art. 2 Oggetto dell'appalto

L'Azienda Ospedale Università-Padova, come sopra rappresentata, affida a AR.CO. Srl di Gravina in Puglia (BA), che, per mezzo del suo rappresentante, accetta ed assume, l'appalto delle opere di adeguamento della sicurezza antincendio presso il Poliambulatorio in via G. Modena dell'Azienda Ospedale-Università Padova Ospedale-Università Padova

CIG master: 9686070DD0

CIG derivato: A03B50CE71 - CUP: I96G16000340001

Art. 3 Corrispettivo dell'appalto

In applicazione delle condizioni previste nel disciplinare di gara, ai prezzi dell'appalto deve applicarsi la percentuale di ribasso offerta dal primo operatore nella graduatoria di aggiudicazione, ossia pari al 23,747%.

Il presente appalto è eseguito a misura per un importo di € 178.010,20 IVA esclusa, di cui: € 170.443,43 per lavori IVA esclusa ed € 7.566,78 per oneri per la sicurezza.

Il corrispettivo si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, alla puntuale esecuzione dell'appalto, a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni enunciate all'art. 1.

Art. 4 Ordine di attivazione

In data 09/01/2024 l'appaltatore AR.CO. SRL ha sottoscritto l'Ordine di attivazione ("OdA") riportante le condizioni generali di esecuzione dei lavori, acquisito a prot. aziendale n. 1667 del 09/01/2024.

Art. 5 Anticipazione del prezzo

L'Azienda Ospedaliera corrisponderà all'appaltatore l'anticipazione del 20% dell'importo del presente contratto, ai sensi dell'art. 35, comma 18, d.lgs 50/2016.

A tal fine l'appaltatore AR.CO. SRL dichiara di aver provveduto a consegnare all'Amministrazione copia della garanzia fideiussoria assicurativa n. OX00022064 emessa da REVO Insurance Spa di Verona, in data 08/01/2024 per un importo pari all'anticipazione ex art. 26-ter Legge 98/2013, nella misura del 20% dell'importo contrattuale, maggiorata dell'IVA e del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma lavori.

L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione non procede secondo gli obblighi pattuiti e/o i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano all'Azienda anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione medesima.

Art. 6 Pagamenti in acconto

I pagamenti in acconto all'Appaltatore saranno effettuati ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiungono un importo non inferiore al 30% dell'importo del contratto attuativo.

Gli oneri della sicurezza, per l'importo indicato nel presente contratto attuativo, saranno corrisposti in occasione della liquidazione dei singoli acconti, in percentuale corrispondente a quella dell'avanzamento dei lavori.

L'emissione degli stati di avanzamento è subordinata alla disponibilità da parte dell'Appaltatore ad effettuare con regolarità le misure e le verifiche contabili in contraddittorio con la direzione lavori.

Eventuali ritardi nella emissione dei mandati di pagamento dovuti alla intempestiva presentazione da parte dell'Appaltatore di quanto richiesto nel Capitolato Speciale di Appalto, alla mancata verifica in contraddittorio dei lavori ed al ritardo nella presentazione delle fatture, non possono dare luogo a richieste di interessi per ritardati pagamenti.

Art. 7 Modalità e termini di pagamento.

I pagamenti saranno effettuati tramite il Servizio di Tesoreria dell'Azienda mediante bonifico o altra modalità a scelta dell'Appaltatore.

L'Azienda Ospedaliera effettuerà il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'appalto, degli elaborati progettuali e del contratto di accordo quadro e dei contratti attuativi, tramite la UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali.

Il RUP rilascia, entro 7 giorni dalla maturazione di ciascun SAL, il relativo certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Per quanto concerne invece la rata di saldo, il relativo certificato di pagamento viene rilasciato contestualmente all'emissione del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione o comunque entro il termine massimo di 7 giorni dall'adozione (ex art. 113-bis d.lgs. 50/2016).

Il pagamento di quanto ivi previsto, avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica nel portale SDI (ai sensi dell'art. 21 DPR 633/72, art.

184, commi 1 e 2, d.lgs.267/2000, d.lgs.231/2002) secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n.1293 del 23/01/2013.

Ai sensi di quanto disposto dall'art 30, commi 5 e 6, d.lgs. 50/2016, l'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP è subordinata all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e dei subcontraenti, nonché della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine alla propria posizione retributiva, rilasciata dal medesimo Appaltatore e subcontraenti e inviata all'Azienda.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subcontraenti, con l'indicazione delle ritenute effettuate.

Qualora l'Azienda, nei casi ex art. 105, comma 13, d.lgs. 50/2016, corrisponda direttamente il pagamento ai subcontraenti, sostituendosi all'Appaltatore, l'emissione del certificato di pagamento è altresì subordinata all'acquisizione, da parte dell'Appaltatore, delle fatture dei subcontraenti accompagnate da proposta motivata di pagamento in riferimento agli importi indicati in fattura dai subcontraenti, con effetto liberatorio per l'azienda medesima.

Nel caso di riscontrata irregolarità contributiva dell'Appaltatore o di subcontraenti da cui derivi l'intervento sostitutivo dell'Azienda Ospedaliera, a norma di quanto disciplinato dall'art. 30, comma 5, d.lgs. 50/2016, la medesima tratterrà dal certificato di pagamento l'importo dovuto agli Enti previdenziali. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dell'Appaltatore o dei subcontraenti impiegato nell'esecuzione del contratto attuativo, l'Azienda Ospedaliera applicherà quanto previsto all'art. 30, comma 6, d.lgs. 50/2016, trattenendo, dal certificato di pagamento, l'importo dovuto, che sarà corrisposto direttamente al personale impiegato nell'esecuzione del contratto. Il pagamento è altresì subordinato alla

dichiarazione di non inadempienza dell'Agenzia delle Entrate, e comunque sottoposto alle condizioni dettate dalla normativa di riferimento in materia e dall'art. 105 d.lgs. 50/2016 per eventuali subappalti.

La contabilità dei lavori verrà tenuta secondo le norme del DPR 207/2010 – per la parte vigente.

Art. 8 Versamenti ritenute fiscali e IVA subappaltatori

L'appaltatore si impegna a produrre, durante la fase di esecuzione del contratto attuativo, ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori/delle prestazioni relative al servizio oggetto del contratto, la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore.

L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto, la clausola che obbliga il subappaltatore a produrre la documentazione di cui al precedente par.

Il subappaltatore si impegna a trasmettere all'appaltatore, in riferimento alle prestazioni effettate nell'ambito del rapporto di appalto-subappalto, la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore stesso.

Art. 9 Tempo contrattuale e penali

Il tempo contrattuale di esecuzione dei lavori è fissato in **90 giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare i lavori.

I termini per la redazione del conto finale e per il collaudo/certificato di regolare esecuzione dei lavori, l'entità della penale giornaliera per la ritardata ultimazione dei lavori e la disciplina sulla sospensione dell'esecuzione del contratto, sono indicati dettagliatamente nei documenti di gara.

Art. 10 Varianti contrattuali

L'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del presente contratto attuativo varianti che, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportune senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 43, comma 8, d.P.R. 207/2010. Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all'Appaltatore sarà accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all'esecuzione delle prestazioni oggetto di variante.

Non sono riconosciute prestazioni extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del direttore lavori, previa approvazione da parte dell'Azienda, ove questa sia prescritta dalla legge o dal Regolamento.

All'Appaltatore non spetta altresì alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di una fase di collaudo ovvero a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti e del piano di sicurezza.

Non sono considerati varianti ai sensi del precedente par. gli interventi autorizzati ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e), d.lgs. 50/2016 e disposti dal RUP per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 15% dell'importo del contratto attuativo, e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi del comma 4 del predetto art. 106.

Si fa salva la disciplina dell'art. 106 d.lgs. 50/2016 per le ulteriori ipotesi di varianti contrattuali.

Art. 11 Obblighi a carico dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge 136/2010 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 12 Obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore.

Oltre a quanto prescritto dal Capitolato Speciale di Appalto, saranno a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti:

- tenere un registro giornaliero delle presenze in cantiere e dotare ogni dipendente o dipendente di una ditta in subappalto o lavoratore autonomo, prima del suo impiego in cantiere, di un tesserino personale di riconoscimento con foto, nome e cognome, ditta di appartenenza e posizione INPS e INAIL e Cassa Edile;
- nominare un Responsabile Tecnico in grado di tenere i contatti con la Stazione appaltante e con la DL e di assumere la responsabilità della conduzione e della gestione dell'appalto;
- installare presso la propria sede operativa, una segreteria telefonica per la registrazione di messaggi urgenti durante i periodi non presidiati;
- fornire tutti gli attrezzi individuali di lavoro per i propri operai;
- fornire tutti gli attrezzi di protezione individuale contro infortuni, previsti dalle vigenti leggi;
- dotarsi di apparecchiature e mezzi d'opera silenziati;
- verificare settimanalmente, ed ogni volta venisse richiesto, in contraddittorio con la direzione lavori, della contabilità dei lavori eseguiti;

- sostituire gli operai che non risultassero di gradimento della direzione lavori perché obiettivamente ritenuti non idonei;
- impiegare, montare e smontare i ponteggi, sia fissi che mobili (castelli), ove necessari;
- dare libero accesso all'eventuale cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite od in corso di esecuzione, al personale di ditte aggiudicatrici che eseguono lavori per conto diretto dell'Azienda, nonché a richiesta della direzione lavori, l'uso parziale o totale da parte delle menzionate ditte e persone, dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie, degli apparecchi di sollevamento per il tempo occorrente all'esecuzione di lavori incorporati o da realizzare in economia.
- accettare periodi e modalità di lavoro compatibili con le esigenze funzionali delle attività sanitarie all'interno degli edifici in cui l'Appaltatore è chiamato ad operare;
- adottare, nella esecuzione di tutti i lavori, i provvedimenti e le cautele necessarie nel rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti, nonché, per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, dei terzi nonché per evitare danni o manomissioni a beni pubblici e privati e per garantire il regolare svolgimento dell'attività sanitaria, senza arrecare disagi al personale ed ai degenti. Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortunio o danno, ricadrà sull'Appaltatore, restando sollevate l'Azienda Ospedaliera e la direzione lavori;
- provvedere a tutte le pratiche ed oneri per l'occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche e private;
- provvedere all'impianto e lo spianto dell'eventuale cantiere, intendendosi con ciò tutti gli oneri necessari e sufficienti affinché i lavori avanzino regolarmente con efficienza anche se non specificatamente menzionati;

- sottostare a tutte le prescrizioni che verranno imposte da Enti Pubblici o assimilabili nella cui giurisdizione si svolgeranno i lavori;
- realizzare, secondo le vigenti normative, opere provvisorie atte a definire le aree di cantiere, le baracche per il personale dell'Impresa e le opere necessarie per la realizzazione in cantiere di particolari lavorazioni;
- proteggere mediante fasciatura, copertura, ecc., gli apparecchi e tutte le parti delle opere che non è agevole togliere d'opera per difenderli da rotture, guasti, manomissioni, ecc., in modo che a lavoro ultimato il materiale sia consegnato come nuovo;
- eseguire tutte le prove ed ogni altra indagine che la direzione lavori ritenga opportuno;
- osservare tutte le norme di cui alle vigenti leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze, emesse da parte dello Stato, della Regione, della Provincia, dei Comuni e/o da altri Enti ad essi dipendenti che possano interessare direttamente o indirettamente l'esecuzione delle opere oggetto del presente appalto.

Art. 13 Altri oneri

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti per garantire il rispetto delle norme sanitarie, di igiene, di sicurezza ed antinfortunistiche degli addetti ai lavori nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di sicurezza.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare, sotto la propria ed esclusiva responsabilità le citate norme ed è diretta ed unica responsabile dell'adozione di quelle opere e di quegli accorgimenti richiesti dalla normativa vigente, nonché suggeriti dalla pratica, atti ad evitare danni o sinistri a chi lavora o a terzi.

L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione tecnici/operai con qualifiche e specializzazioni adeguate al tipo di intervento.

Art. 14 Subaffidamenti

L'Appaltatore si impegna a comunicare i subaffidamenti del contratto all'Azienda e alla direzione lavori, unitamente alla documentazione di rito prevista per legge (camera di commercio con dicitura antimafia, piano operativo di sicurezza, libro matricola, ecc.) entro il termine di 10 giorni dal previsto avvio dei lavori e con l'indicazione dove si svolgeranno le lavorazioni.

Anche per i subaffidamenti, l'Appaltatore si impegna ad esibire all'Azienda, prima di ciascuno Stato di Avanzamento Lavori, le relative fatture quietanzate, in ottemperanza all'art. 15 dello Statuto delle Imprese (Legge 180/2011).

Art. 15 Oneri e obblighi a carico dell'Amministrazione

È a carico dell'Amministrazione la fornitura dell'energia elettrica e dell'acqua.

Art. 16 Revisione prezzi

I prezzi pattuiti, comprensivi di ogni onere inerente l'appalto, ad esclusione dell'Iva, rimarranno fissi ed invariabili per l'intero periodo di validità del contratto, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.

La revisione dei prezzi avverrà su richiesta della parte interessata, entro il termine previsto dalla normativa, adeguatamente motivata e documentata. Nell'istanza l'appaltatore dovrà indicare i materiali e/o forniture per i quali ritiene siano dovute eventuali compensazioni, il periodo di sostenimento delle spese e la loro incidenza quantitativa. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

In apposita istruttoria condotta dalla Stazione appaltante, si procederà a verificare il ricorrere delle condizioni previste dalla normativa vigente e, in caso di esito positivo, a riconoscere l'adeguamento compensativo.

Con riguardo alla compensazione riconosciuta per l'aumento dei prezzi dei materiali, al fine della quantificazione dell'importo si rimanda ai relativi decreti del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate all'appaltatore

Saranno escluse dalla predetta compensazione, le spese contabilizzate nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

Art. 17 Cauzione definitiva

L'Appaltatore ha costituito una cauzione definitiva pari alla percentuale indicata ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 dell'importo di € mediante polizza fideiussoria n. DE0633696 emessa da ATRADIUSCREDITO Y CAUTION SA, Agenzia di Roma, in data 09/01/2024 per un importo pari ad € 16.908,83.

La suddetta cauzione è progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, l'Amministrazione ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'Appaltatore deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene assegnato, se l'Amministrazione debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Art. 18 Subappalto.

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del d.lgs 50/2016. A tal fine, si rimanda a quanto disciplinato del contratto di accordo quadro sottoscritto.

Art. 19 Osservanza dei contratti collettivi di lavoro.

L'Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dal citato art. 105 d.lgs. n. 50/2016.

Nell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore è obbligato ad applicare e far applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle opere oggetto del presente Contratto, anche se assunti al di fuori della Regione Veneto, il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti durante lo svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori ed il versamento delle relative contribuzioni alle Casse edili di riferimento.

L'Appaltatore si obbliga a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Appaltatore risponde in solido dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte di eventuali subappaltatori, nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni nell'ambito dei lavori eseguiti, ai sensi di legge.

L'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di osservare le vigenti disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni, previdenziali, sociali ed assicurative, comunicando all'Amministrazione la propria posizione assicurativa presso gli Enti previdenziali ed assicurativi.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Amministrazione o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, l'Amministrazione medesima comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche alla Direzione suddetta, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli accantonamenti e la contribuzione alla casse Edili) da parte di ogni ditta operativa nell'esecuzione dell'appalto, si provvederà al pagamento delle retribuzioni ed eventuali contribuzioni.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dalla Direzione Provinciale del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre pretestuose eccezioni alla Amministrazione, né ha titolo per risarcimento di danni o corresponsione di interessi salvo che tali detrazioni o sospensioni non si configurino successivamente illegittime.

L'appaltatore è obbligato a comunicare alle OO.SS. territoriali, alla cassa edile e agli istituti previdenziali e assicurativi ogni assegnazione di lavori in subappalto ai sensi della normativa contrattuale vigente.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva), del D.U.R.C di Congruità (acquisito ex art. 8, co. 10, D.L. 76/2020 dalla Cassa

Edile competente ed allegato in fase di presentazione dell'ultimo SAL), e della regolarità della Cassa Edile.

Art. 20 Normativa di rinvio.

Per quanto non disciplinato nel presente contratto attuativo, si rinvia alle condizioni, accettate e sottoscritte, del contratto di accordo quadro.

Art. 21 Spese contrattuali.

Le spese di contratto, di registro ed accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, ad esclusione dell'IVA, sono poste a carico dell'Appaltatore.

Sono inoltre poste a carico dell'Appaltatore le spese di bollo e di registro occorrenti alla gestione dei lavori dalla consegna all'approvazione definitiva del collaudo e allo svincolo della cauzione.

La presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del DPR 131/1986.

Il presente contratto è regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di contrassegno telematico apposto su copia analogica del presente contratto.

Art. 22 Clausola finale.

Il presente contratto attuativo consta di n. 16 (sedici) pagine dattiloscritte e sottoscritte dalle parti.

Letto, confermato e sottoscritto in formato elettronico e con firma digitale.

Padova, _____

Azienda Ospedale Università Padova

Il Direttore- UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali

ing. Giovanni Spina

L'Appaltatore – AR.CO. SRL

Il Legale rappresentante

sig. Donato Colafiglio _____

Ai sensi e agli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c., sono specificatamente approvati per iscritto gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 del presente contratto.

L'Appaltatore – AR.CO. SRL

Il Legale rappresentante

sig. Donato Colafiglio _____

Copia cartacea conforme ad atto originale ex dell'art. 23, comma 2, d.lgs 82/2005.